



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

SCHEMA DECRETO N.

DEL

Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, rivendicazione annuale delle produzioni e dichiarazioni obbligatorie

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”,

VISTO il regolamento delegato (UE) n.../2018 della Commissione del, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (*il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo”*);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.../2018 della Commissione del, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTI, in particolare, gli articoli 8, 37 e 58 della citata legge n. 238 del 2016, concernenti rispettivamente lo schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo, la rivendicazione annuale delle produzioni e le dichiarazioni obbligatorie;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alla definizione del fascicolo aziendale, nonché l'allegato A che stabilisce, tra l'altro, la coerenza tra l'occupazione del suolo definita nel piano di coltivazione aziendale e lo schedario viticolo;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ...del ..., "Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del Sian sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale;

RITENUTO di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, in particolare all'articolo 8, all'articolo 37 e all'articolo 58;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative degli articoli 8, 37 e 58 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 richiamata in premessa, in ordine ai seguenti aspetti:
 - a) la gestione e l'aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle Regioni e Province autonome, secondo le modalità concordate nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo nazionale sulla base dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale agricolo, costituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche e integrazioni e definito ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in particolare l'articolo 3, comma 1;
 - b) la verifica dell'idoneità tecnico produttiva dei vigneti, le modalità e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nello schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica;
 - c) le modalità di rivendicazione delle produzioni a Denominazione di origine e Indicazione geografica;
 - d) le dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo, previste agli articoli 31, 32 e 33 del regolamento delegato (UE) n.../2018 della Commissione e agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n.../2018 della Commissione. (*articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione*)

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:
 - a) *Legge*: la legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
 - b) *Ministero*: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - c) *Regioni*: Regioni e Province autonome;
 - d) *AGEA*: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Area di Coordinamento;
 - e) *SIGC*: Sistema integrato di gestione e controllo;
 - f) *SIPA*: Sistema di identificazione della parcella agricola;
 - g) *SIAN*: Sistema informativo agricolo nazionale;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- h) *GIS*: Sistema di identificazione geografica;
- i) *Parcella viticola*: Parcella agricola, come definita all'articolo 67(4) (a) del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite sia a scopi di produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli, sia che beneficino dell'esenzione per scopi sperimentali o per vivai. Conformemente a tutte le parcelle agricole, la parcella viticola è individuata attraverso il SIPA, di cui agli articoli 68 (1) (b) e 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- j) *Superficie vitata*: Ai fini delle misure di cui rispettivamente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'articolo 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014;
- k) *Potenziale produttivo*:
- l) *Fascicolo*: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
- m) *Registro telematico*: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione;
- n) *Piano colturale aziendale*: Documento di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda, dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;
- o) *Piano colturale grafico*: Piano colturale aziendale redatto avvalendosi esclusivamente di strumenti geospaziali;
- p) *Domanda unificata*: Domanda di aiuto e di pagamento di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;
- q) *DO*: In modo indistinto o unitario "Denominazione di origine protetta" e/o "Indicazione geografica protetta" e/o "Denominazione di origine controllata e garantita" e/o "Denominazione di origine controllata" e/o "Indicazione geografica tipica";
- r) *DOP*: Denominazione di origine protetta;
- s) *IGP*: Indicazione geografica protetta;
- t) *DOCG*: Denominazione di origine controllata e garantita;
- u) *DOC*: Denominazione di origine controllata;
- v) *IGT*: Indicazione geografica tipica.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CAPO II

SCHEDARIO VITICOLO E ISCRIZIONE DEI VIGNETI

Articolo 3

(Schedario viticolo)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge, è istituito lo schedario viticolo, quale strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale produttivo, strutturate ai sensi dell'allegato III del Regolamento delegato (UE) n. .../2018 della Commissione (*del regolamento (CE) n. 436/2009*).
2. Lo schedario viticolo è parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo ed è dotato di un sistema di identificazione geografica GIS.
3. Lo schedario contiene:
 - a) l'identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario di cui all'articolo 68(1)(f) del regolamento (UE) n. 1306/2013 e con i registri nazionali;
 - b) l'elenco e l'ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione di quelle contenenti totalmente aree abbandonate;
 - c) per ogni parcella viticola presente nel fascicolo aziendale, i dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, e tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda. In particolare: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale, con l'obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT.
4. Ai sensi dell'allegato A, paragrafo a.1, punto 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, lo schedario viticolo è coerente con l'occupazione del suolo definita nel piano culturale aziendale.

Articolo 4

(Gestione dello schedario viticolo)

1. L'iscrizione delle parcelle viticole nello schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazioni annuali di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO di cui all'articolo 7 e al Capo III del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni secondo le modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge.
3. I dati presenti nello schedario viticolo e validati dalle Regioni non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge.
4. Eventuali modifiche allo schedario effettuate dalle Regioni e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti e sanzioni, sono a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la successiva campagna, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge.
5. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo schedario viticolo è svolto da AGEA.

Articolo 5

(Allineamento dello schedario viticolo al piano colturale aziendale e alla domanda unificata)

1. La parcella viticola è identificata graficamente ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, tramite un'interfaccia basata sul GIS, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali, in coerenza con quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo, che stabilisce che tutte le domande di aiuto e le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie devono essere basate su strumenti geospaziali.
2. A partire dalla campagna 2018-2019, ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il dato unico di riferimento per i procedimenti afferenti lo schedario viticolo di cui al presente decreto è quello della parcella viticola di cui al comma 1, la cui superficie è dichiarata dalle aziende, attraverso il piano colturale grafico, nell'ambito della domanda unificata.
3. La gestione dello schedario viticolo, attraverso il piano colturale grafico, comporta il superamento del riferimento catastale. Il fascicolo aziendale e gli strumenti geospaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la superficie vitata e il titolo di possesso.
4. Non è sanzionabile il soggetto che provvede ad adeguare nello schedario viticolo le superfici e i requisiti dei vigneti, relativamente alle discordanze tecnico-produttive e alle anomalie di misurazione riscontrate a seguito dell'allineamento di cui al presente articolo.
5. I beneficiari delle misure di sostegno di cui agli articoli 46, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, identificano la parcella viticola con le modalità stabilite al presente articolo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

6. Ai sensi del comma 2, il dato della superficie della parcella viticola di cui al comma 1 è utilizzato come riferimento per le dichiarazioni obbligatorie di cui al Capo III del presente decreto.

Articolo 6

(Procedure per la verifica dell'idoneità dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, art.8, comma 9 della legge)

1. Le Regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle parcelle viticole per l'iscrizione allo schedario, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione a DO.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le Regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, numero di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari.
3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le Regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'età massima produttiva e le rese degli ultimi anni.
4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le Regioni stabiliscono, altresì, le modalità ed i tempi per l'eventuale idoneità provvisoria per la rivendicazione delle DO, nonché le modalità per la relativa verifica.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge la resa massima di uva per ettaro diversa da quella rivendicata per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate.

Articolo 7

(Rivendicazione annuale delle produzioni e scelta vendemmiale)

1. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della legge, il SIAN assicura la rivendicazione delle produzioni a DO, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Nel caso in cui da uno stesso vigneto sono rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DOC e/o IGT è applicabile l'abbattimento di resa previsto dallo stesso articolo 38, comma 1, della legge.

2. I servizi del SIAN mettono a disposizione i dati relativi alla rivendicazione per la produzione dei vini a DO alle Regioni e Province autonome, agli altri Enti e Organismi autonomi preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DO e IG, agli Organi di Stato preposti ai controlli nonché ai Consorzi di tutela in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
3. L'elenco dei codici dei vini a DO e IG riconosciuti, articolati per tipologia, è inserito nel SIAN a cura del Ministero. L'elenco è utilizzato per le seguenti finalità:
 - a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a produrre i vini a DO;
 - b) per la compilazione delle dichiarazioni di cui al Capo III;
 - c) nell'ambito del registro telematico.
4. I nuovi codici sono inseriti nel SIAN a cura del Ministero a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel registro comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello comunitario dei disciplinari di produzione. Sono altresì inseriti nel SIAN i nuovi codici attribuiti a seguito dell'eventuale protezione nazionale transitoria, accordata ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea.
5. Ai sensi dell'articolo 37 della legge, i produttori interessati effettuano annualmente la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente decreto.

CAPO III

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

(articoli 37 e 58, comma 1, della legge)

Articolo 8

(Soggetti obbligati alle dichiarazioni)

1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n.../2018 della Commissione, sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:
 - a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
- h) le associazioni e le cantine cooperative.

Articolo 9

(Compilazione delle dichiarazioni)

1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n.../2018 della Commissione.
2. La dichiarazione di vendemmia contiene:
 - a) informazioni anagrafiche (quadro A);
 - b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C);
 - c) rivendicazione delle uve (quadro R);
 - d) cessione delle uve (quadro F);
 - e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2).
3. La dichiarazione di produzione vinicola contiene:
 - a) informazioni anagrafiche (quadro A);
 - b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G);
 - c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I);
 - d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).
4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalità della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa.
5. La dichiarazione è presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a "zero".



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione è presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalità definite da AGEA di cui all'articolo 15, comma 1 del presente decreto.
7. In applicazione dell'articolo 2, comma 4, lettera g) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, l'obbligo della registrazione delle operazioni nel registro telematico si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione e utilizzando il prospetto di cui in allegato 3 al presente decreto, secondo le modalità stabilite da AGEA.

Articolo 10

(Termini di presentazione delle dichiarazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e dell'articolo 24, comma 1, del regolamento di esecuzione (UE) n./2018 della Commissione *(dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 436/2009)*:
 - il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di cui all'articolo 9, comma 2, è stabilito al 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive;
 - il termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione, di cui all'articolo 9, comma 3, è stabilito al 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.
2. I produttori di cui all'articolo 8, lettere b) e c), hanno la possibilità di compilare le dichiarazioni di produzione vinicola contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre.
3. I soggetti intermediari di cui all'articolo 8, lettera g), compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno.
4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato I al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'articolo 8.

Articolo 11

(Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia)

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva:
 - a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione.

Articolo 12

(Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione vinicola)

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione vinicola:
 - a) i produttori di cui all'articolo 11;
 - b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma;
 - c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma.

Articolo 13

(Rivendicazione delle uve a DO e IG e Dichiarazione preventiva)

1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli eventuali esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione è compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 14

(Dichiarazioni di giacenza)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n.../2018 della Commissione (*art. 11 del reg.436*), sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di giacenza i produttori, i



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

trasformatori, gli imbottigiatori e i commercianti in possesso di giacenze di vini e mosti detenuti al 31 luglio.

2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n../2018 della Commissione (*dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 436/2009*), il termine di presentazione delle dichiarazioni di giacenza, di cui comma 1, è stabilito al 10 settembre di ogni anno.
3. Le dichiarazioni di giacenza sono presentate secondo le modalità definite da AGEA di cui all'articolo 15, comma 1 del presente decreto.

Articolo 15

(Modalità di presentazione delle dichiarazioni e diffusione dei dati)

1. Le modalità di compilazione e di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente Capo, comprese quelle previste all'articolo 13, sono definite da AGEA.
2. Le dichiarazioni sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione.
3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia sono resi disponibili da AGEA entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
4. I dati relativi alle dichiarazioni di produzione sono resi disponibili da AGEA entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
5. I dati relativi alle dichiarazioni di giacenza sono resi disponibili da AGEA entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
6. I dati di cui ai commi 3, 4 e 5 sono resi disponibili da AGEA per gli adempimenti ed i controlli di competenza:
 - all'Ispettorato centrale repressione frodi;
 - al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - agli Assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;
 - agli Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni.
7. Il sistema telematico è aperto dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 16

(Utilizzo del registro telematico ai fini delle dichiarazioni)

1. Per consentire l'osservanza degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di cui al presente Capo, conformemente ai rispettivi termini di presentazione, sono utilizzati i dati presenti nei registri telematici in ambito SIAN.
2. Ai fini del comma 1, AGEA adotta le funzionalità integrate nel registro telematico nonché le relative specifiche tecniche

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

(Termini di applicazione)

1. Il presente decreto si applica a decorrere dalla campagna 2018-2019.
2. Le modalità e la gestione del passaggio allo schedario viticolo grafico, di cui all'articolo 5 del presente decreto, sono stabilite con successivo decreto direttoriale.

Articolo 18

(Abrogazioni)

1. Il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni", è abrogato.
2. Il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola è abrogato



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì

Maurizio Martina